

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Commissione Tributaria provinciale di Avellino sezione 4 riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------|------------------|------------|
| • MARENGHI | PROF. Enzo Maria | Presidente |
| • FRASCA | AVV. Ferdinando | Relatore |
| • BAGLIONI | DOTT. Rosario | Giudice |

ha emesso la seguente:

SENTENZA

N° 350/4/06 DEL 27/02/2006 DEPOSITATA IL 04/06/2007

- sul ricorso n. 1697/05
depositato il 27/09/2005

- avverso AVV RECCRED. n.REOCRТА00031/05 REC.CREDITO.IMP 2002 contro
AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

BELARDO ECOLOGIA SRL
VIA CARDITO 45/A/1 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

Il contribuente in epigrafe indicata, ottenuto il credito d' imposta previsto dall' art. 8, l. 23/12/2000, n. 388, ha proceduto a sua utilizzazione.

L' Ufficio, con atto denominato " atto di recupero del credito d' imposta indebitamente utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate – art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha invitato il contribuente a restituire parte del detto credito, oltre sanzioni ed interessi, con avviso che in caso di mancato versamento diretto si provvede alla riscossione delle somme mediante iscrizione a ruolo in via definitiva.

Il contribuente ha impugnato il sopra indicato atto dell' Ufficio deducendo che lo stesso è illegittimo, perché esso si era avvalso del condono tombale ex I. 289/02, ed ingiusto poiché la revoca del credito di imposta veniva disposta per contestate irregolarità non integranti nessuno dei motivi di revoca previsti dall'art.18, co. 7, l. 23/12/2000, n. 388.

Il ricorso fondato.

E' incontestato tra le parti che la contribuente si è avvalsa del condono tombale ex 289/02, a cui consegue, l' inibizione a qualsiasi organo inquirente all' esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,33,38,39, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51,52,54, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, e la preclusione di ogni accertamento tributario.

Per effetto di tale disposta preclusione non poteva essere emesso l'atto de quo, che [esclusa

la qualificabilità quale atto di revoca di agevolazione, poiché, ai sensi del disposto dell' art. 8, I. 388/2000, il contribuente non consegue una " agevolazione ", ma acquista un diritto di credito, che non appare riconducibile alla fattispecie delle agevolazioni (atteso che agevolazione fiscale, infatti, è la diminuzione, o l' esenzione o la remissione di obbligo, mentre il credito è il " diritto ad una prestazione pecuniaria Palazzi, Voc. Lingua It.)), pur essendo emesso in forma riconducente all' avviso di liquidazione, integra, nella sostanza, un avviso di accertamento.

L'atto de quo e la revoca con esso affermata del credito di imposta non risultano condivisibili anche perché detta revoca è disposta in dipendenza di presupposto che non integra alcuna della cause di revoca previste dall'art. 8, legge 23/12/2000, n. 388 (1. mancata entrata in funzione, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione, dei beni oggetto dell' agevolazione non entrano in funzione o ultimazione; 2. dismissione dei predetti beni entro il quinto periodo d' imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione; 3. cessione a terzi dei detti beni; 4. destinazione dei detti beni a finalità estranee all' esercizio dell'impresa)

La complessità e particolarità delle questioni, induce a ravvisare la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; compensa le spese tra le parti.

Avellino, lì 27 febbraio 2006

IL RELATORE

IL PRESIDENTE